



COMUNE ISOLA DI CAPO RIZZUTO

SETTORE N. 2 FINANZIARIO E TRIBUTI
SERVIZIO TRIBUTI E ALTRE ENTRATE

REGOLAMENTO

PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

(art. 1, commi da 102 - 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199 Legge di bilancio 2026)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24/03/2026

Sommario

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	3
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.....	3
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	4
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione.....	4
Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore.....	5
Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso	5
Articolo 8 – Definizione agevolata in presenza di contenzioso.....	5
Articolo 9 – Entrata in vigore	6

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali gestiti dal Comune di Isola di Capo Rizzuto, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 e di accertamenti esecutivi di cui all'articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. I debiti risultanti da ingiunzioni di pagamento e da accertamenti esecutivi emessi nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e cautelari e di notificazione degli atti. Il contribuente, al fine di verificare la propria posizione debitoria e l'eventuale adesione alla definizione, dovrà presentare istanza all'Agenzia Entrate Riscossione e/o al Concessionario Sogert S.p.A. per i carichi loro affidati.

2. Ai fini della definizione agevolata, il debito deve risultare da una o ambedue le seguenti fattispecie:

- a) un'ingiunzione di pagamento emessa entro il 31 dicembre 2023;
- b) un accertamento divenuto esecutivo entro il 31 dicembre 2023.

3. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare anche una sola entrata inclusa in una ingiunzione di pagamento o accertamento esecutivo.

4. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

5. Il concessionario, su istanza del debitore da presentarsi entro il 31/05/2026, comunica, nei successivi quindici giorni dal ricevimento dell'istanza, l'ammontare delle pendenze del debitore che possono essere oggetto di definizione agevolata.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Concessionario la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 2, comma 5, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso concessionario mette a disposizione sul proprio sito internet e su quello dell'Ente nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento. In tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento.

2. Il concessionario, entro il 10/08/2026, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

a) versamento unico: entro il 31/08/2026;

b) per gli importi di debito rottamato, versamento nel numero massimo di 24 rate bimestrali, con scadenza al 31/08/2026 e le restanti rate, di pari ammontare, con scadenza all'ultimo giorno di ciascun bimestre solare (es. 31/10/2026; 31/12/2026);

c) solo per importi di debito rottamato superiori ad euro 5.000,00, la prima rata dovrà essere pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione e la percentuale residua verrà ripartita in un numero massimo di 23 rate bimestrali di pari importo;

d) esclusione della compensazione con crediti tributari del debitore.

3. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata (01/09/2026), gli interessi al tasso del 3%.

4. l'importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a 100 euro.

5. Con la comunicazione di cui al comma 2, il concessionario indica anche l'eventuale diniego alla definizione agevolata, totale e parziale, esclusivamente per le istanze inoltrate nei termini stabiliti all'articolo 2, comma 5.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione di che trattasi determina la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata e ancora in essere, relativa ai medesimi debiti oggetto del presente regolamento.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute (in tale ultimo caso, la tardività rileva qualora il pagamento della rata scaduta non avvenga entro il termine di scadenza della rata successiva), la definizione diventa inefficace. In tal caso, i versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune e/o dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento ed agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In

tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata di cui al presente regolamento.

Articolo 6 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, anche i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione.

Articolo 7 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune e/o il Concessionario relativamente ai debiti definibili secondo il presente regolamento, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione suddetta, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 8 – Definizione agevolata in presenza di contenzioso

1. La definizione agevolata è ammessa anche per controversie pendenti dinanzi agli organi di giustizia tributaria, aventi ad oggetto le entrate disciplinate dal presente regolamento, a condizione che il contribuente:

- presenti istanza ai sensi dell'art. 2;
- nella dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, assuma l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- depositi, entro dieci giorni dal pagamento della prima rata o dell'unica soluzione, istanza di rinuncia al contenzioso ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 31

dicembre 1992, n. 546, e dal 1° gennaio 2027 ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175,

2. il predetto atto di rinuncia, nel termine di dieci giorni dal suo deposito nel fascicolo telematico che riguarda la controversia, dovrà essere trasmesso al concessionario della riscossione utilizzando anche i mezzi telematici.

3. il mancato deposito dell'istanza di rinuncia al ricorso da parte del debitore e la conseguente mancata comunicazione al concessionario di detta rinuncia, determina l'inefficacia della definizione agevolata.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.